

BGE 5 I 68

Bundesgericht (BGE), 1879-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_5_I_68

FR: ATF 5 I 68

IT: DTF 5 I 68

Volltext

68 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertr~e. La prescription ne saurait donc en aucune fagon etre in- voquee par Boretti aux termes des lois de Geneve a l'occa- sion de l'infraction dont il est accuse de s'etre rendu cou- pable a Florence, le 30 Novembre 1874. 3° Enfin, les diverses conditions requises pour l'applica- tion du traite en question se trouvent rem pli es dans l'espece aussi bien au point de vue de la forme danslaquelle la de- mande est congue qu'a. celui de la qualification du delit qu'elle vise. Il a ete, en particulier, satisfait a toutes les for- malites exigees par l'art. 9 du traite susvise en cas de de- mande d' extradition. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: L' extradition de Gelasio Boretti, age de 44 ans, de San Cresci a Campi, province de Florence (Halje), actuellement detenu a. Geneve, accuse de faux en ecriture de commerce (falsita in cambiale), est accordee a teneur de l'art. 2, chiffre 8° du traite d' extradition entre la Suisse et l'Italie et a la requi- sition de la Legation de cette derniere puissance en Suisse. 19. Sentenza del 29 marzo 1879 nella causa Crivelli. A) Con sentenza 16 novembre 1877 il Tribunale Correzio- nale di Roma, « ritenuto che daUe querele delle parti lese, dai documenti » in atti e dagli es ami testimoniali. noneM dalle parziali » ammissioni deI giudicabiJe, risulta provato in genere e }) specie che Balsamo Crivelli ha eonverlito in uso proprio » il valore di una cambiale per lire 1000 datagli a seontare » dai fratelli De Dominicis Ferdinando e Giuseppe, e ehe » il medesimo con raggiri, simulandosi Marchese e bisognoso » di ristaurare un preteso suo casamento in Roma, carpi a » fido aHa ditta Trevisani una quantita di legname per la » somma di lire 647, ehe tantosto alienava, » Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19. 69 dichiara esso Crivelli colpevole di appropriazione indebita e di truffa, e 10 eondanna per la prima a due anni di carcere, e per la seconda a tre anni della stessa pena e Lire 200 di multa, da commutarsi come per legge, ai danni verso chi di ragione ed alle spese deI processo. B) Sulla richiesta della Regia Questora di Milano, il Com- missario di Governo in Lugano fa procedere il giorno 29 gen- naio ultimo scorso all'arresto deI sunnominato Crivelli ed erige al tempo stesso analogo processo-verbale, dal quale appare ehe l'arrestato oppone alla propria estradizione: 10 « che l'am- » montare della truffa 0 appropriazione indebita, che gli » viene attribuita, non raggiunge, 0 almenD non oltrepassa » i franchi mille, com'e richiesta dai Trattati in materia di }) estradizione; 2° ch'egli intende di far valere a propria }) giustificieazione il fatto della completa sua ignoranza deI ») processo, ecc.; 30 che, infine, il reale di cui 10 si accusa }) non e ne truffa, ne appropriazione indebita, mentre si » tratta semplicemente di cambiali lasciate cadere in protesto » e non sanate. » C) Instando l' Ambasciata italiana affineM si accordi eiö malgrado la domandata estradizione, il Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia propone di consentire quest'ultima in quanta riguarda l'appropriazione indebita e di rifiutarla invece per la tru{fa. La norma direttiva di siffatta proposta eonsiste a dire, cbe se nel prima easo l'imporLo deI danno accresciuto di quello degl'interessi oltrepassa la cifra dei franchi mille di eui al § 1.2 dell'art. 2 deI Trattato d'estra- dizione in querela, nel secondo - all'incontro - detto im- porto non la raggiunge in

nessun modo. Deliberando in materia, il Consiglio federale accorda l'estradizione incondizionatamente. D) Venuto a cognizione dell'invito fattosi in conseguenza al Governo ticinese, di provvedere cioè aHa di lui consegna immediata alle Autorità italiane, Balsamo Antonio Crivelli si rivolge con sua Memoria 10 corrente marzo al Tribunale federale, e contesta formalmente l'applicabilità, a suo danno, del Trattato di cui sopra, e ciò per essere entrambi i crediti

70 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. vantati dalle parti lese inferiori ai franchi 1000, e non potersi i medesimi accumulare per la ragione che i titoli di reato per cui vennero emanate in di lui odio le Sentenze del Tribunale correzionale di Roma sono fra di loro ben distinti. Premessi in linea di fatto e di diritto le seguenti considerazioni: 1. A termini dell'art. 58 della Legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei Trattati vigenti, in quanto ne sia contestata l'applicabilità. Il ricorrente Crivelli avendo contestato, in concreto, l'applicabilità del trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in virtù del quale l'Ambasciata italiana ha richiesto la di lui estradizione, il tribunale federale è chiamato senz'altro a giudicare sulla fatta istanza, e deve a tal uopo semplicemente esaminare se siano fondate, o meno, le eccezioni contro la medesima formulate. 2. Ora, l'articolo 2 del Trattato in discorso prescrive che: « l'estradizione dovrà essere accordata per le seguenti ragioni alle leggi penali: » « 12. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa, furto e furto non qualificato. (Per questi delitti l'estradizione sarà accordata solamente quando il valore degli oggetti estorti sorpassa i 1000 franchi). » 3. E uno e l'altro dei reati ascritti al detenuto Crivelli rientrano dunque nella categoria di quelli per i quali l'estradizione dovrà essere accordata, ma nessuno di essi all'incontro sorpassa, da solo, la cifra di franchi mille, che le parti stipulanti il trattato medesimo hanno introdotta e così fissata intenzionalmente, affine di stabilire un limite di una certa rilevanza, al di sotto del quale l'estradizione non fosse punto obbligatoria. Ne vale a dimostrare la fondatezza di questa prima obiezione l'aggiunta che si vorrebbe fare degli interessi al valore capitale del corpo del delitto, che tali interessi non possono giuridicamente venir presi in qualsivoglia considerazione; vi si oppone infatti, da una parte la ragione Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19. 71 che all'epoca del commesso delitto, essi non erano punto scaduti, ne avevano peraneo incominciato a decorrere, e quindi l'argomento che i delitti ascritti a Crivelli avevano già raggiunto la loro perfezione penale nel momento stesso in cui furono consumati, ne potevano subire, in progresso di tempo, aumento di sorta alcuna. 4. Parimenti fondata e la seconda eccezione del ricorrente, non potersi cioè accumulare le due somme di Lire 1000 e L. 657 onde ottenere un tutto che sorpassi illimitato dei mille franchi, come sopra determinato. Sebbene contemplati in un solo e medesimo paragrafo del surriportato articolo 2, l'appropriazione indebita e la truffa sono notoriamente due delitti, i cui caratteri giuridici differenziano fra di loro essenzialmente. Se tale non fosse stato l'avviso del Giudice di Roma, egli non avrebbe fatto nella sua Sentenza distinzione veruna, ne condannato quindi il Crivelli a due pene diverse, per due diversi titoli di reato. Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione del detenuto Balsamo Anselmo Crivelli, di Giustiniano, da Milano, non è accordata.